

fatto sotto le imprescindibili componenti storico architettoniche paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio economiche, amministrative e tecniche; la quantificazione delle risorse finanziarie; la nomina nell'ambito del personale comunale di un soggetto idoneo a certificare la funzionalità fruibilità e fattibilità di ogni parte dell'opera; l'elenco annuale e l'indicazione dei mezzi finanziari e di autonomo piano finanziario; l'invio del programma triennale al CIPE per la verifica con i documenti programmatori vigenti; l'accertata compatibilità dell'opera alle norme ambientali e urbanistiche; il vaglio di una o più soluzioni alternative anche in considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; le indagini e studi di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico e chimico; specifici rilievi plano-altimetrici; il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti nel progetto esecutivo.

19.2.– Con i primi motivi aggiunti (punto 6) al primo ricorso si assume che mancherebbe anche il progetto esecutivo del Crescent.

Sul piano dell'ammissibilità, le censure sono generiche e di tipo esplorativo, deducendo un difetto di istruttoria senza indicare in dettaglio in cosa il progetto violerebbe la normativa vigente, che non viene citata, e senza una compiuta verifica e analisi degli elaborati progettuali (punto 9).

Sul piano del merito, il rigetto dei motivi di ricorso sin qui esaminati, ad eccezione della questione relativa all'autorizzazione paesaggistica, comporta il rigetto anche di tali motivi.

20.– In conclusione, la realizzazione dell'opera Crescent, oggetto del presente giudizio, non risulta – all'esito di un giudizio di legittimità svolto tenendo conto dei limiti al sindacato giurisdizionale e delle

plurime inammissibilità rilevate nel giudizio – in contrasto con la normativa evocata dall'appellante.

L'unico aspetto di illegittimità, riscontrato in questa sede, attiene alle autorizzazioni paesaggistiche n. 20 e n. 164 del 2008. Il loro annullamento comporta che le amministrazioni statali e locali dovranno, attraverso i propri organi competenti, adottare nuove determinazioni dotate di una motivazione che rispetti i requisiti indicati nella presente sentenza (punto 12).

21.– L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

22.– Per quanto attiene alle spese di verifica, le stesse sono così determinate: *i*) euro 8.000,00 a favore del verificatore che ha redatto la relazione tecnica in materia edilizia; *ii*) euro 5.000,00 a favore del verificatore che ha redatto la relazione tecnica in materia idrogeologica; *iii*) euro 5.000,00 a favore del verificatore che ha redatto la prima relazione tecnica in materia sismica; *iv*) euro 15.000,00 a favore dei tre verificatori che hanno redatto la seconda relazione tecnica in materia sismica. Tali spese sono poste, per metà, a carico della società Crescent e del Comune in solido e per la restante metà a carico di Italia Nostra.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a*) dichiara inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* della Provincia di Salerno in primo grado e in appello;
- b*) accoglie gli appelli, nei sensi di cui in motivazione, in ordine alla censura in rito e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibili i motivi di primo grado relativi ad

atti diversi dagli strumenti urbanistici ( PUC e PUA) impugnati per vizi di illegittimità autonoma;

c) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, le censure relative alle autorizzazioni paesaggistiche e, per effetto, annulla i provvedimenti 18 febbraio 2008, n. 20 e 10 dicembre 2008, n. 164, adottati dal Comune di Salerno;

d) dichiara in parte inammissibili e in parte infondate le rimanenti censure;

e) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

f) liquida le spese di verifica in euro 8.000,00 a favore del verificatore che ha redatto la relazione tecnica in materia edilizia; euro 5.000,00 a favore del verificatore che ha redatto la relazione tecnica in materia idrogeologica; euro 5.000,00 a favore del verificatore che ha redatto la prima relazione tecnica in materia sismica; euro 15.000,00 a favore dei tre verificatori che hanno redatto la seconda relazione tecnica in materia sismica e le pone a carico per una metà della società Crescent e del Comune di Salerno in solido e per l'altra metà dell'associazione Italia Nostra.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)